www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

L'EFFICIENZA "ENERGETICA" DEGLI EDIFICI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA REGIONALE

A cura del Dott. Fulvio Di Dio

DOCUMENTI 2009
INformazione

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Premessa: l'architettura sostenibile

Con il passare del tempo, abbiamo sempre più sotto gli occhi due ordini di problemi indifferibili: **a**) **il problema energetico** legato alla riduzione delle risorse ed alla necessità di reperire fonti di energia rinnovabili; **b**) **il problema ecologico** legato alla necessità di trovare un'alternativa alla devastazione e degradazione della biosfera.

La soluzione di questi problemi è demandata all'uomo ed è sempre più una soluzione globale, nel senso che deve coinvolgere tutto il mondo e deve prendere in esame tutti gli aspetti della vita dell'uomo, coinvolgere possibilmente tutte le discipline.

Volendo portare i problemi ad una scala gestibile, possiamo tranquillamente asserire che **il nucleo è rappresentato dal rapporto tra uomo, insediamenti umani, natura**. La progettazione degli edifici rappresenta infatti un campo che non può prescindere dai suddetti problemi e che deve assumersi la responsabilità dei propri errori, cercando nel contempo di rimediare, ponendosi in un'ottica propositiva e valutando, in ogni suo atto, in ogni sua scelta, **la necessità del risparmio energetico, la ricerca di fonti d'energia rinnovabili e l'impatto ambientale del progetto**.

L'obiettivo che ci si deve prefiggere è la costruzione di edifici che abbinino il risparmio energetico con l'utilizzo di fonti rinnovabili e con l'applicazione di tecniche costruttive ed impiantistiche dotate di un elevato grado di compatibilità ambientale.

Un approccio interessante è rappresentato, evidentemente, dall'**architettura bioclimatica**. Occorre tener conto, infatti, che comunque le costruzioni, siano esse ad uso residenziale oppure commerciale, destinate ad uffici o quant'altro, sono destinate ad accogliere l'uomo. Di qui la necessità di studiare accuratamente le condizioni migliori per soddisfare l'esigenza di benessere anche all'interno di un edificio, tenendo conto nel contempo dell'essenza biologica dell'uomo, che necessita di condizioni fisico-psichiche conformi alla propria scala.

D'altro canto, la storia dell'architettura potrebbe essere rivisitata anche da questo punto di vista, rivelandosi, in tal modo, densa di esempi che testimoniano come sempre l'uomo abbia cercato di utilizzare tecniche bioclimatiche naturali allo scopo di rendere confortevole la propria abitazione.

Questo approccio ci porta a considerare come, specie nelle culture più antiche e nell'edilizia più povera, tale aspetto fosse presente, mentre solo in tempi successivi ed in connessione con sovrapposizioni culturali si sia assistito ad una "artificializzazione" crescente dell'ambiente abitativo.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Inutile rammentare quanto l'edilizia risulti importante: perché la casa è un bisogno primordiale, il rifugio (dalle forze "ostili" della natura e dagli altri umani); perché nella casa passiamo gran parte della nostra esistenza; perché la città, fatta di edifici e di spazi aperti tra il costruito, rispecchia gran parte del nostro intendere la civiltà e la società; perché gli edifici ospitano i servizi che giornalmente utilizziamo - scuole, ospedali, uffici, banche, musei - e molte attività produttive. È anche importante perché fare e rifare e mantenere le case costituisce una parte rilevante del prodotto e dell'occupazione nazionale: un decimo direttamente, di più se consideriamo gli elettrodomestici, gli arredi, e tutto l'ormai (quasi) indispensabile corredo dell'evoluzione della nostra tana primordiale.

L'edilizia è anche importante per l'energia e per l'ambiente. Per l'energia, perché quasi un terzo dei consumi energetici del Paese vanno a scaldare, a raffrescare, a illuminare gli ambienti costruiti e ad alimentare frigoriferi e scaldabagno, ferri da stiro e televisori. Per l'ambiente, se non altro per la qualità dell'aria interna (che somma all'inquinamento dell'aria esterna quello prodotto appunto in casa) con riflessi spesso sottovalutati sulla salute degli abitanti.

Inquadramento generale

Consideriamo alcuni dati base per l'analisi del problema: il settore civile è responsabile in Italia, come in Europa e negli Stati Uniti, di circa il **30% dei consumi energetici e di circa il 30-40% delle corrispondenti emissioni di CO2**.

L'8-9 marzo 2007 il Consiglio Europeo ha siglato un Accordo (1), nel quale i Paesi europei sono chiamati entro il 2020 a diminuire i consumi e le emissioni del 20 per cento rispetto a quelli del 1990 e a incrementare, sempre del 20 per cento, la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le stime dell'ENEA indicano che in Italia i consumi energetici del settore civile (residenziale e terziario) sono cresciuti di quasi il 2 per cento l'anno dal 1990 al 2006. Il totale dei consumi in termini primari è passato da 62,4 Mtep nel 1991 (su una disponibilità totale nazionale di 167 Mtep) a 80 Mtep nel 2006 (su una disponibilità di 197 Mtep). Inoltre, mentre la curva media della disponibilità nazionale sale con una pendenza media dell'1 per cento, quella del totale primario del civile sale con una pendenza media del 2 per cento (2).

---

1 A questo riguardo, v. il documento con le Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (8-9 marzo 2007), rintracciabile su *http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/07*. Clima ed energia sono trattati in particolare nelle parti: "III. Una politica climatica ed energetica integrata" e "Allegato I – Piano d'azione del consiglio europeo (2007-2009), politica energetica per l''Europa (Pee)".

2 Fonte: ENEA, Dossier *Dall'ecobuilding al distretto energetico: la proposta ENEA per un modello di sviluppo fondato su ecoedifici e generazione distribuita*, rintracciabile sul sito www.enea.it.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Secondo l'*European Insulation Manufacturers Association* (EURIMA), il 40 per cento del consumo energetico in Europa è imputabile al consumo proveniente dagli edifici ad uso residenziale e terziario dovuto al riscaldamento invernale e al condizionamento estivo: **l'Italia è considerato come il Paese europeo con la maggiore perdita di energia nel patrimonio edilizio**.

Sotto un altro punto di vista il settore edilizio ha nel nostro Paese una grande rilevanza economica (190.000 miliardi/anno + 150.000 di indotto) e occupazionale (8% del totale, 10% nel Mezzogiorno). Risulta dunque decisivo stimolare questa attività, indirizzandola verso l'obiettivo della sostenibilità energetica e ambientale.

Circa il 54% dell'attività edilizia è dedicata alla manutenzione; di questa, circa il 36% alla riqualificazione e manutenzione straordinaria.

Sia nelle ristrutturazioni, sia nelle nuove costruzioni è allora importante seguire criteri di **progettazione bioclimatica**, che permettono di risparmiare fino al 50% dell'energia necessaria per riscaldamento, raffrescamento ed illuminazione.

La progettazione di tipo bioclimatico, sia per le nuove costruzioni, sia per le ristrutturazioni, permette di ridurre notevolmente, oltre al consumo per riscaldamento, anche la richiesta di condizionamento dell'aria, che rappresenta un segmento di domanda in rapida crescita. Inoltre il trattamento bioclimatico degli spazi aperti tra edifici (scelta dei materiali, ventilazione, vegetazione, ecc.) permette di ridurre le isole di calore.

Il contesto legislativo statale e regionale: uno sguardo d'insieme

In Italia, soltanto di recente e rispondendo all'obbligo di recepimento previsto dalla direttiva europea n. 2002/91/CE, è stato emanato il primo provvedimento destinato a riordinare la normativa "energetica" nel settore edilizio: il **d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192** sul "*Rendimento energetico in edilizia*".
Tale provvedimento, modificato con il **d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311**, definisce un nuovo quadro normativo di riferimento finalizzato sia al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, sia a un generale cambiamento nella progettazione/realizzazione degli interventi.

Le leggi Finanziarie 2007 e 2008 ([3]) hanno poi introdotto nel Testo Unico sull'edilizia (art. 4 del D.P.R. n. 380/2001, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in*

3 V. comma 350 dell'art. 1, l. 27 dicembre 2006, n. 296, poi sostituito dal comma 289 dell'art. 1, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

materia edilizia) **un nuovo obbligo per gli edifici di nuova costruzione**, ai fini del rilascio del permesso di costruire: a decorrere dal 1° gennaio 2009, nei regolamenti edilizi comunali deve essere introdotta una norma che imponga l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Mentre per i fabbricati industriali di estensione non inferiore a 100 metri quadrati la produzione energetica minima è di 5 kW.

La legge 14/2009 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*) ha prorogato di un anno – al 1° gennaio 2010 – il termine di decorrenza della norma.

Ma alcune leggi regionali hanno giocato d'anticipo, dettando norme che valgono sempre e comunque per gli edifici di nuova costruzione nonché per le ristrutturazioni e/o gli aumenti volumetrici.

Alcune Regioni, come il **Friuli, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio** incentivano la realizzazione di edifici sostenibili con contributi economici (fino ad un massimo del 15 per cento degli investimenti: **Friuli, Veneto, Toscana**) e urbanistici (incremento del volume edificatorio fino al 50 per cento nelle Marche e abbattimento degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione, regolamentazione presente in tutte queste Regioni), invitano i Comuni ad adottare tali indirizzi nei loro regolamenti edilizi entro termini prescrittivi (**Regioni Emilia Romagna, Lazio**); prevedono anche schede per la valutazione delle prestazioni ambientali degli edifici, ma al fine di definire una graduatoria in funzione della quale assegnare gli incentivi economici ed urbanistici previsti (**Regione Toscana**); auspicano l'adozione e la realizzazione di impianti e tecniche per lo sfruttamento dell'energia solare, dell'energia eolica, dei corsi d'acqua, della biomassa e del biogas, della possibilità di collegamento a reti di teleriscaldamento urbano e di microgenerazione dell'energia; bandiscono concorsi di idee e progettazione per la realizzazione di interventi edili pubblici o privati secondo le tecniche ed i princìpi dell'edilizia sostenibile, della bio-edilizia e della bio-architettura, corsi di formazione, iniziative di ricerca e di diffusione culturale sui temi dell'efficienza energetica e della riduzione dei consumi (**Regione Veneto**).

Vediamo adesso nel dettaglio la legislazione energetico ambientale a livello regionale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

LAZIO

Legge 6/2008, *Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e bioedilizia* (B.U.R. Lazio 7 giugno 2008, n. 21)

La Regione ha emanato una legge quadro, con cui individua e promuove l'adozione e la diffusione di principi, modalità e tecniche proprie dell'architettura sostenibile e della bioedilizia, ivi compresi quelli tesi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia); per questi fini, la Regione ha definito altresì un sistema di valutazione e certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici.

In sintesi, la Regione con questo provvedimento incentiva la realizzazione di edifici sostenibili con contributi economici e urbanistici; invita nel contempo i Comuni ad adottare tali indirizzi nei loro regolamenti edilizi entro termini prescrittivi; prevede schede per la valutazione delle prestazioni ambientali degli edifici, al fine di definire una graduatoria in funzione della quale assegnare gli incentivi economici ed urbanistici previsti; promuove specifici corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale, iniziative culturali, studi, ricerche; bandisce concorsi di idee e progettazioni per la realizzazione di interventi di architettura sostenibili e di bio-edilizia; promuove campagne informative.

Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica di cui, rispettivamente, all'art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del d.p.r. 380/2001, è obbligatoria l'installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare il fabbisogno di acqua calda dell'edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 per cento.

Per i titoli abilitativi relativi all'installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, si applica quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, della L.R. 26/2007 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008), ossia, ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, non necessitano di titolo abilitativi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le installazioni effettuate da soggetti abilitati di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 30 m2 e di pompe di calore destinate esclusivamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici pubblici e privati e negli spazi liberi annessi; sono sottoposte, invece, a denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22 del d.p.r. 380/2001, le installazioni di pannelli solari termici di sviluppo superiore a 30 metri quadrati, destinati esclusivamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici pubblici e privati e negli spazi liberi annessi, sempre che non comportino modifiche dei volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.

Al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, i Comuni prevedono, per la determinazione dell'indice di fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico e fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa vigente, lo scomputo degli altri maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

alla riduzione dei consumi energetici. I Comuni applicano lo scomputo dei maggiori volumi realizzati anche ai fini della determinazione del contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire.

Queste disposizioni sono applicabili anche agli interventi di recupero degli edifici esistenti, a condizione che siano salvaguardati gli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico nonché gli allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali, e le falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
I Comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adeguano i propri regolamenti edilizi a queste disposizioni. In mancanza di adeguamento, le suddette disposizioni trovano comunque applicazione ([4]).

LIGURIA
Legge 22/2007 *Norme in materia di energia* (B.U.R. Liguria n. 11 del 06/06/2007)

Negli edifici di nuova costruzione deve essere prevista l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda, salvo comprovati impedimenti tecnici. Essi devono essere dimensionati in modo da garantire la copertura del fabbisogno annuo di acqua calda a uso sanitario non inferiore al 50% (percentuale innalzata, dal 30%, dalla legge 16/2009).
Per i nuovi edifici a qualunque uso adibiti è verificata in via prioritaria l'opportunità del ricorso a fonti di energia rinnovabile per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici per il riscaldamento, il condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda.
In attuazione dell'articolo 29 di questa legge quadro, è stato emanato il nuovo Regolamento 1/2009 che: definisce i criteri per il contenimento dei consumi di energia; i requisiti minimi prestazionali degli edifici; la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici; i criteri e le modalità per la certificazione energetica degli edifici; la procedura per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica; le modalità di attuazione delle ispezioni e delle verifiche volte a verificare la conformità delle opere con quanto stabilito dal presente regolamento.
I requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici interessano i seguenti ambiti:
a) le caratteristiche e le prestazioni termiche dell'involucro edilizio;
b) il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale;
c) il rendimento globale medio stagionale dell'impianto di climatizzazione invernale;
d) il fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari;
e) il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva;
f) il fabbisogno di energia primaria per l'illuminazione artificiale.

---

[4] Per un approfondimento della legislazione nel Lazio mi sia permesso il rinvio a F. Di Dio, *Lo stato di attuazione del diritto solare termico nei Comuni della Regione Lazio: l'efficienza energetica è una chimera?*, articolo pubblicato il 28 dicembre 2008 sulla testata giornalistica *on line www.dirittoambiente.net*.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

La nuova normativa dispone che ogni edificio deve essere dotato di attestato di certificazione energetica. L'obbligo riguarda gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti di superficie utile superiore a 1000 mq, oggetto di ristrutturazione edilizia integrale.

Negli altri casi, è obbligatorio allegare l'attestato di certificazione energetica all'atto della compravendita o della locazione a partire dal:

- 8 maggio 2008 per gli edifici superiori a 1000 mq;
- 8 novembre 2008 per gli edifici fino a 1000 mq;
- 8 maggio 2009 per le singole unità immobiliari.

L'attestato deve essere redatto da un professionista iscritto all'elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica.

PIEMONTE

Legge 13/2007 *Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia* (B.U.R. Piemonte 31 maggio 2007, n. 22)

Questa legge impone che almeno il 60% del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio sia assicurato da pannelli solari termici integrati nella struttura edilizia.

Le disposizioni attuative sono state successivamente approvate con la Delibera di Giunta 35-9702, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 41 del 9 ottobre 2008. Le nuove norme sono state adottate in conformità al Decreto Legislativo 192/2005, che ha recepito la Direttiva Comunitaria 2002/91/CE.

Secondo la norma diventano soggetti a controlli sull'esercizio e la manutenzione gli impianti termici centralizzati e autonomi. Per ognuno è infatti prevista la diagnosi energetica, dalla quale è possibile ricavare maggiori informazioni sul consumo e le opportunità di risparmio. È responsabile dell'esercizio e manutenzione il proprietario, l'occupante dell'immobile o il manutentore se la potenza nominale dell'impianto non supera i 35 kW.

Per gli impianti con potenza superiore ai 35 kW è invece responsabile il proprietario, l'amministratore di condominio o un delegato, purché un atto scritto certifichi il passaggio di competenza. Il responsabile deve tenere aggiornato il libretto di impiego secondo la documentazione rilasciata dal manutentore, disponibile anche sul sito web di Provincia e Regione ([5]).

Agli impianti deve essere praticato un foro di prelievo conforme alle prescrizioni UNI 10389 e 10784. Per quelli più vecchi di 15 anni, con potenza superiore ai 350 kW, si determina il rendimento medio stagionale, mentre si redige una relazione sulla

[5] Dal 15 ottobre 2008 già altre Regioni si sono dotate di bollino verde gratuito, da ritirare presso la Provincia o le associazioni di categoria. Una certificazione non cedibile, rilasciata da aziende iscritte nel registro delle imprese all'albo provinciale, gestita dalla Camera di Commercio e a disposizione di Arpa, Regioni, Province e Comuni. Ogni manutentore o responsabile dell'impresa deve inoltre sottoporsi a corsi di aggiornamento annuali.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

convenienza della sostituzione per gli impianti di potenza minore ai 350kW. In definitiva il rendimento di combustibile per i generatori di calore, acqua e aria calda non devono essere inferiori ai limiti fissati in base a età e potenza dell'impianto.

I periodi di ispezione sono fissati in base alle zone climatiche, individuate dal D.P.R. 412/1993, con preavviso di 15 giorni. Sono sottoposti a sanzione i responsabili degli impianti sprovvisti di bollino verde e quelli per colpa dei quali non è possibili procedere all'ispezione, mentre viene data comunicazione dell'esistenza di rischio a Comune, Vigili del Fuoco, Asl e Ispesel nel caso di impianti alimentati da gas di rete.

Se sono riscontrate anomalie, l'impianto va sostituito entro 300 giorni. Le Province possono poi effettuare ispezioni a campione sugli impianti e sulle imprese di manutenzione attraverso l'Arpa. I costi delle ispezioni tengono conto della potenza e del numero dei generatori, variando da 25 a 240 euro. Le Regioni, insieme a Province e Arpa, predispongono poi un sistema informativo condiviso in Rupar, la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni regionali, collegata alle Camere di Commercio.

CAMPANIA

Legge 1/2008 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania.Legge finanziaria 2008*

Prevede molto genericamente che i Comuni inseriscano nei regolamenti disposizioni per l'utilizzo di pannelli solari termici e fotovoltaici.

EMILIA ROMAGNA

Delibera Assemblea Legislativa 156/2008 *Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici*

In sintesi, la Regione riproduce in toto il dettato delle Finanziarie. Tuttavia, in caso di impossibilità tecniche, c'è l'alternativa del collegamento a una rete di teleriscaldamento; l'adozione di impianti di micro generazione; il collegamento a impianti di fonti rinnovabili comunali. L'Emilia Romagna prevede infatti di realizzare piattaforme fotovoltaiche diffuse nel territorio. Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazioni o di nuove installazioni, l'impianto dovrà essere progettato in modo che almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria sia coperto da fonti rinnovabili.

Nel dettaglio, l'atto dà attuazione alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia e alla direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia. La delibera dell'Assemblea, in sintonia con quanto previsto dal Piano energetico regionale, rafforza i requisiti prestazionali relativi agli edifici fissati dal legislatore nazionale, in particolare per quello che riguarda il risparmio energetico per

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

la climatizzazione estiva e il ruolo delle fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di energia primaria.
L'atto fissa in particolare i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici con un'applicazione integrale nel caso di edifici di nuova costruzione, ovvero di ristrutturazione integrale di edifici di superficie superiore a 1000 metri quadri.
E' invece prevista un'applicazione limitata al rispetto di specifici parametri e livelli prestazionali nel caso di ristrutturazioni parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio, recupero di sottotetti, nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici.
Dal 1° luglio 2009 il provvedimento riguarderà anche le singole unità immobiliari soggette a trasferimento a titolo oneroso, mentre dal 1° luglio 2010 l'obbligo dell'attestato di certificazione energetica sarà esteso anche alle unità immobiliari soggette a locazione.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 1050 del 7 luglio 2008 la Regione Emilia-Romagna ha compiuto un significativo passo in avanti per consentire la completa operatività del proprio sistema di certificazione energetica degli edifici.
La D.G.R. n. 1050/08 ha istituito presso il Servizio Politiche Energetiche della Regione l'Organismo di Accreditamento dei soggetti certificatori, ai sensi dell'art. 6 della D.A.L. n. 156/08 e ha definito la procedura per l'avvio del processo di accreditamento degli operatori (singoli tecnici o società) interessati a svolgere tale attività.

LOMBARDIA
D.G.R. 8475/2008

Dispone che metà dell'acqua calda provenga da fonti rinnovabili oppure da una rete di teleriscaldamento, che sia alimentata anche da combustione di rifiuti e/o biogas, o da reflui energetici di un processo produttivo. Le eccezioni debbono essere giustificate da relazione tecnica.

PUGLIA
Legge 3/2009 *Norme in materia di regolamento edilizio* (B.U.R. Puglia n. 40 del 13-3-2009)

Si riprende la norma nazionale, ma il termine di decorrenza è anticipato al 1° gennaio 2009.

PROVINCIA DI TRENTO
Legge 1/2008 *Pianificazione urbanistica e governo del territorio* (B.U.R. Trentino Alto Adige n. 11 dell'11 marzo 2008, s.o. n. 2)

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Impone di soddisfare almeno il 50% dei fabbisogni di acqua calda per usi igienico sanitari e almeno il 20% per il riscaldamento dell'edificio e la produzione di energia elettrica con fonti energetiche rinnovabili o con la cogenerazione-rigenerazione.

UMBRIA
Legge 17/2008 *Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi* (B.U.R. Umbria n. 54 del 26-11-2008)

In sintesi, non è previsto nessun obbligo di fonti rinnovabili nei centri storici e sono fatti salvi i limiti per gli edifici con vincoli architettonici o paesaggistici. Altrove è ripreso il dettato della norma nazionale per nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie, con in aggiunta quello della necessità di pannelli solari termici con copertura del 50% del fabbisogno di acqua calda. Per favorire l'utilizzo di energia solare la legge impone anche agli strumenti urbanistici di individuare le aree per i nuovi insediamenti in modo da ottenere il massimo soleggiamento.
Più nel dettaglio, la norma si ricollega con la Legge Regionale 1/2004 sui centri storici e con il D.Lgs. sulla certificazione degli edifici. Nella normativa non sono indicati i valori di soglia, i metodi di calcolo, i punteggi e la classe degli edifici, aspetti che saranno oggetto del prossimo disciplinare tecnico.
La certificazione di sostenibilità ambientale sarà obbligatoria per ATER ed edifici pubblici, facoltativa per quelli privati. Comprenderà incentivi e bonus volumetrici, come previsto dal D.Lgs. 115/2008 e si applicherà agli edifici con destinazione residenziale, direzionale e ai servizi.
Riguarderà la fase di progettazione e realizzazione di nuovi edifici, la ristrutturazione edilizia e urbanistica e il riconoscimento delle caratteristiche ambientali di fabbricati esistenti, anche se sottoposti a interventi non riconducibili alla casistica delle ristrutturazioni.
L'ottenimento della certificazione è subordinato alla verifica della qualità ambientale esterna e interna, al risparmio delle risorse naturali, alla riduzione dei consumi energetici e del carico ambientale, alla gestione dei servizi e all'integrazione con il sistema di mobilità pubblica.
La procedura per la certificazione energetica prevede la presentazione di una richiesta all'ARPA, corredata da una relazione sulle soluzioni proposte, una documentazione sulle prestazioni ambientali del fabbricato e la dichiarazione del direttore dei lavori circa la conformità dell'opera.
L'ARPA si pronuncia entro 30 giorni, rilasciando una certificazione valida per 10 anni dopo i quali decadono tutti gli incentivi e i benefici connessi.
I Comuni devono adeguare i propri regolamenti entro 8 mesi dall'entrata in vigore della legge, dando spazio al recupero delle acque piovane, disposizione obbligatoria per gli edifici con superficie maggiore ai 100 metri quadri o dotati di aree verdi irrigabili pertinenziali maggiori di 200 metri quadri.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Attenzione anche alla permeabilità dei suoli, al risparmio energetico e all'esposizione solare. Per gli edifici di nuova costruzione è ad esempio obbligatoria l'installazione di pannelli fotovoltaici. Una pratica intrapresa con il D.Lgs. 192/2005, che prevede la produzione del 50% di acqua calda per i nuovi fabbricati.

Fulvio Di Dio

Pubblicato il 2 agosto 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
IN*formazione*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)